

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4214

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GOISIS

Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai partecipanti al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, nonché proroga dell'efficacia delle graduatorie di concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti scolastici

Presentata il 24 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, (articolo 24-*quinquies*) ha trasformato le graduatorie dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale

n. 76 del 6 ottobre 2006, in graduatorie ad esaurimento consentendo la mobilità interregionale dei candidati utilmente inclusi nelle stesse.

Hanno beneficiato del suddetto « movimento interregionale » i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con deliberazioni della Giunta provinciale di Trento 18 marzo 2005, n. 528, e 21 settembre 2007, n. 2040, e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano. A questi è stata concessa la possibilità di

concludere l'iter formativo degli idonei con l'avvio di un apposito periodo di formazione a loro dedicato.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di risolvere una palese disparità di trattamento, che ha penalizzato i candidati che hanno superato le prove concorsuali indette dalla provincia autonoma di Trento, con deliberazione 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009.

Nella fattispecie si sottolinea quanto segue.

Con determinazione del dirigente delle risorse umane scuola della provincia autonoma di Trento n. 63 del 31 marzo 2010 è stata ufficializzata la graduatoria definitiva degli idonei del concorso indetto con la citata deliberazione n. 2454, individuando nei primi trenta nominativi dell'elenco gli ammessi al tirocinio formativo, che si è quindi concluso con l'approvazione della graduatoria finale. Successivamente, con la determinazione 30 luglio 2010, n. 171, lo stesso ufficio ha formalizzato l'elenco dei venticinque candidati che, scelti tra i trenta di cui sopra, entreranno nei ruoli della provincia autonoma a partire dall'anno scolastico 2010/2011 fino all'anno scolastico 2012/2013 dei predetti trenta nominativi, cinque candidati inclusi nella graduatoria finale (citata determinazione n. 171 del 2010) dopo la valutazione con esito positivo del periodo di tirocinio (circa due mesi di aspettativa senza retribuzione per 192 ore di formazione in presenza, 180 ore in situazione, e una relazione finale) e dell'esame finale consistente in una prova scritta e una orale, sono stati esclusi dall'immissione in ruolo (deliberazione 5 agosto 2010, n. 1802). Per costoro occorrerebbe solo la formale immissione in ruolo consentendo la mobilità interregionale senza, ovviamente, alcun corso di formazione.

Diversa è la situazione dei venticinque candidati, risultati idonei nell'espletamento della procedura concorsuale, ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'accesso al corso di formazione. Ap-

pare ovvia l'esigenza di eliminare l'oggettiva sperequazione tra partecipanti a concorsi banditi in anni diversi conferendo ai candidati al concorso indetto dalla provincia autonoma di Trento, con la citata deliberazione n. 2454 del 2009 « pari titolo e opportunità ».

La proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede che abbiano titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con la delibera della giunta provinciale di Trento n. 2454 del 2009, che pur avendo regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi (comma 1).

Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui al citato articolo 24-*quinquies*, i candidati che hanno partecipato alle prove del medesimo concorso, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma che non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie (comma 2). I predetti candidati sono tenuti a partecipare, con esito positivo, a un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero (comma 3).

L'articolo 2 stabilisce che le assunzioni ai sensi della legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successive modificazioni, siano effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

L'articolo 3 specifica ulteriormente che « all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

L'articolo 4 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

La norma contenuta all'articolo 4 della presente proposta di legge si rende necessaria, anche alla luce del meccanismo di

proroga solo facoltativo (previsto all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni della legge n.10 del 2011), con le modalità alquanto eterodosse previste dal comma 2 dell'articolo 1. In proposito infatti si ritiene singolare l'autorizzazione a modificare con fonte secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) il termine di vigenza di norme contenute in fonti primarie, al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione e in assenza dell'iniziativa del Ministro competente.

L'articolo 5 sancisce la data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009 che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.

2. L'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.

3. La nomina dei candidati di cui al comma 2 è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

## ART. 2.

1. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate

per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

ART. 3.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*sexies*, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0047940\*